REGOLAMENTO SULLE PROVVIDENZE NON DESTINATE ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI - POSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITÀ O DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Provvedimento emanato con Decreto Rettorale in data 16/06/00

n. 200 del registro generale dell'Ateneo

n. 275 del registro interno dell'Ufficio

IL RETTORE

VISTA la Legge 9/5/89 n. 168;

VISTA la Legge 2/12/91 n. 390;

VISTO il D.R. 24/3/93 n. 142 con cui è stato emanato lo Statuto generale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Bologna e successive modifiche, in particolare l'art. 12;

VISTO il D.R. 20/6/96 n. 1476/229 con cui è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche, in particolare l'art. 16 quater;

VISTO l'art. 2 del D.P.C.M. 30/4/1997;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23/5/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/5/2000;

DECRETA

È emanato, in attuazione dell'art. 16 quater del regolamento didattico di ateneo, il seguente regolamento: PROVVIDENZE NON DESTINATE ALLA GENERALITÀ DEGLI STUDENTI - POSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITÀ O DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 1 (Finalità)

Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 16 quater del Regolamento Didattico di Ateneo, introdotto con **D.R.** 88/35 del 30.3.2000, individua le misure necessarie per garantire l'adempimento delle obbligazioni degli studenti che risultino in posizione debitoria nei confronti dell'Università degli studi di Bologna e/o dell'ARSTUD, in relazione alle provvidenze non destinate alla generalità degli studenti.

Articolo 2 (Posizioni debitorie)

Ai fini del presente regolamento sono in posizione debitoria nei confronti dell'Università degli studi di Bologna e/o dell'ARSTUD:

- gli studenti che abbiano presentato dichiarazioni proprie o dei propri congiunti non veritierie, al fine di usufruire degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, e non abbiano osservato la conseguente sanzione amministrativa prescritta dall'art. 23 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- gli studenti che a seguito di revoca dei benefici concessi loro in quanto "matricole", disposta a causa del mancato conseguimento dei requisiti di merito previsti per il secondo anno, non abbiano effettuato le relative restituzioni prescritte dall'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 30 aprile 1997.

Articolo 3 (Misure relative alle posizioni debitorie)

L'Università degli studi di Bologna, a seguito dei risultati dei prescritti controlli, diffida per iscritto lo studente che si trovi nelle posizioni descritte nell'articolo precedente.

Se, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della diffida, lo studente non adempie, questi non può rinunciare agli studi, trasferirsi ad altra sede, laurearsi o diplomarsi fino a quando non regolarizza la sua posizione debitoria nei confronti dell'Università degli studi di Bologna e/o dell'ARSTUD.

Il presente decreto, inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo, entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso.

Bologna, 16 giugno 2000

IL RETTORE (f.to Prof. Fabio Alberto Roversi-Monaco)